



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 6 del 16 marzo 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MATTIA

***DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LA COMUNITA' EDUCANTE, I PATTI
EDUCATIVI DI COMUNITA' E DI COLLABORAZIONE E FAVORIRE
L'ATTUAZIONE DELLA SCUOLA DIGITALE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – VII – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE LA COMUNITA’ EDUCANTE, I PATTI
EDUCATIVI DI COMUNITA’ E DI COLLABORAZIONE E FAVORIRE L’ATTUAZIONE
DELLA SCUOLA DIGITALE”**

di iniziativa della consigliera

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 16/03/2023 16:20:09

RELAZIONE

L'articolo 34 della Costituzione, nel sancire il diritto universale all'istruzione - obbligatoria e gratuita - conferisce alle Istituzioni l'ambizioso compito di rendere effettivo tale diritto tramite borse di studio, assegni familiari e altre provvidenze e in generale – nel segno dei principi di cui all'articolo 3 – rimuovendo gli ostacoli di ogni ordine e grado che impediscono, soprattutto ai più giovani, di sviluppare la propria persona tramite un'educazione di qualità.

La crisi generata dalla pandemia Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla situazione educativa già critica che caratterizza il panorama italiano. Secondo alcune stime rese disponibili dall'ISTAT nel mese di luglio, l'Italia si trova agli ultimi posti nella classifica europea per livelli di istruzione, abbandono scolastico e numero di laureati.

La crisi sanitaria, la conseguente crisi economica e la chiusura delle scuole hanno sconvolto la vita dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie, con un impatto ancora più marcato sui minori che già si trovavano in condizioni di svantaggio educativo, sociale o economico, come dimostra anche il recente rapporto di Save the Children, "La scuola che verrà", dove si parla – tra le altre cose - del forte impatto in termini educativi del lungo confinamento domestico e della mancanza di infrastrutture e competenze digitali adeguate a scuola e a casa.

I dati raccolti dall'IPSOS nell'ambito del sondaggio "back to school" segnalano come il 60% degli studenti abbia riscontrato difficoltà nella fruizione della scuola a distanza, soprattutto tra i bambini delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

In questo contesto, le sfide legate alla ripresa e alla salvaguardia dell'anno scolastico sono ben note e molteplici: dall'organizzazione della didattica in presenza e a distanza, al reclutamento e alla formazione dei docenti, all'edilizia, ai trasporti, e richiedono un sostanziale ripensamento dell'intero modello scolastico, affinché questo sia in grado di rispondere ad una situazione di grande incertezza e in rapida evoluzione.

Sicuramente nei mesi appena trascorsi la relazione educativa si è giocata in maniera diversa tra insegnanti e genitori, ma anche tra insegnanti e gruppo classe, e in certi casi si è stabilita una nuova alleanza. È emerso come l'apprendimento non avvenga solo entro i confini della classe, e questo richiede di ridefinire ciò che costituisce una comunità educativa o di apprendimento e quali debbano essere le finalità del sistema di istruzione.

In quest'ottica appaiono strategici i Patti educativi di comunità che, richiamando il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, invitano le scuole, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le realtà del Terzo settore a collaborare, attraverso lo strumento della conferenza di servizi, per fortificare l'alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti necessari, ma non unici.

In particolare, i Patti educativi di comunità possono occuparsi della messa a disposizione di strutture o spazi alternativi - come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei - al fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali, o attività comunque volte a finalità

educative. In generale l'obiettivo ultimo è fornire una visione e un progetto organizzativo, pedagogico e didattico legato anche alle specificità e alle opportunità dei singoli territori.

La pandemia ha messo a dura prova il sistema sociale del nostro Paese e ha mostrato con tutta evidenza l'importanza di una rete di sostegno che colleghi le famiglie, la scuola, i servizi e le istituzioni. Una rete all'insegna del welfare di comunità che metta al centro i diritti delle nuove generazioni, dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Come sostiene Papa Francesco "per educare un bambino serve un intero villaggio" e come istituzioni abbiamo il compito di costruire questo villaggio come condizione per educare, bonificando il terreno dalle discriminazioni e coltivando fraternità.

Con questo obiettivo con la presente proposta di legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale, tutela della salute, politiche sociali, formazione e lavoro, si intende promuovere lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio con il coinvolgimento attivo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie, degli enti territoriali, delle istituzioni pubbliche e private, degli enti del Terzo settore, al fine di favorire la formazione di una comunità educante che possa sostenere le istituzioni scolastiche nell'attuazione del processo educativo delle nuove generazioni e sia in grado di contribuire all'arricchimento e alla qualificazione dell'offerta educativa, anche attraverso la promozione e il sostegno del processo di digitalizzazione della scuola.

Nello specifico,

- l'art. 1 individua le finalità della legge, consistenti nella promozione dello sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio, nell'affermazione di un nuovo processo educativo democratico, partecipato e inclusivo e nell'accelerazione del processo di digitalizzazione della scuola;

- l'articolo 2 definisce, nell'ottica della corresponsabilità educativa, il ruolo della comunità educante per la formazione di alleanze territoriali nell'attuazione del progetto educativo e per la realizzazione, in ambito scolastico ed extra scolastico, di interventi condivisi e coordinati che possano contribuire ad arricchire e qualificare l'offerta formativa, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali;

- l'articolo 3 disciplina nel dettaglio la promozione e la stipula, tra i soggetti della comunità educante, di patti educativi di comunità e di patti di collaborazione. Questi ultimi possono avere molteplici finalità tra cui contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa minorile, favorire la crescita socio-culturale e il benessere dei giovani, promuovere un sistema educativo inclusivo e accessibile, creare uno spazio interattivo che permetta a tutte le realtà del territorio di confrontarsi e di costruire percorsi, prevenire e contrastare il bullismo e il cyber-bullismo, la dipendenza dai dispositivi digitali e dalle tecnologie e al contempo sostenere il processo di digitalizzazione della scuola;

- l'articolo 4 stabilisce che, all'esito delle valutazioni del tavolo tecnico istituito con il successivo articolo 5, la Regione predisponga le forme di sostegno idonee a realizzare quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3;

- l'articolo 5 istituisce, presso l'assessorato competente in materia d'istruzione, un tavolo tecnico permanente "scuola e territorio" come sede di rappresentanza e confronto dei soggetti della comunità educante nonché di interazione con l'amministrazione regionale. Il tavolo, presieduto dall'assessore o suo delegato, riferisce semestralmente alla commissione consiliare competente in materia;

- l'articolo 6 promuove, salvaguardando la centralità della didattica in presenza, il processo di digitalizzazione in ambito scolastico e l'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) nella didattica e nell'organizzazione del sistema scolastico regionale tramite il Piano regionale per la promozione della digitalizzazione scolastica;

- l'articolo 7, infine, contiene disposizioni relative all'inserimento, all'interno del piano di cui all'articolo 5, di disposizioni specifiche volte a garantire il diritto all'istruzione dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità e/o con bisogni educativi speciali (BES) come per esempio il sostegno per l'acquisto da parte delle famiglie o degli istituti scolastici appositi strumenti tecnologici e dei dispositivi digitali, l'organizzazione di percorsi informativi e formativi nonché progetti educativi sperimentali. Questi ultimi volti all'integrazione e l'inclusione di tutte e tutti gli studenti nei vari contesti educativi, a forme di socializzazione alternative a quelle in presenza, nel caso di svolgimento di attività di didattica a distanza e alla valorizzazione delle competenze di ciascuno per facilitare, al termine del percorso scolastico, l'ingresso nel mondo del lavoro;

- l'articolo 8 reca la disposizione finanziaria, con cui si istituiscono i Fondi necessari per la copertura finanziaria degli interventi e delle misure previste dalla legge, per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro, e l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore della legge.

In particolare, con i Fondi istituiti all'articolo 8, si provvede allo stanziamento delle risorse necessarie per l'attuazione dei Patti educativi di comunità e dei Patti di collaborazione di cui agli articoli 3 e 4, del Piano regionale per la promozione della scuola digitale di cui all'articolo 6 e degli interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali di cui all'articolo 7.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, tutela della salute, politiche sociali, formazione e lavoro, di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale e dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali, interviene per:

a) promuovere lo sviluppo di una rete educativa tra scuola, famiglia e territorio con il coinvolgimento attivo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie, degli enti territoriali, delle istituzioni pubbliche e private, degli enti del Terzo settore, al fine di favorire la formazione di una comunità educante che possa sostenere le istituzioni scolastiche nell'attuazione del processo educativo delle nuove generazioni e sia in grado di contribuire all'arricchimento e alla qualificazione dell'offerta educativa;

b) favorire l'affermazione di un nuovo processo educativo democratico, partecipato e inclusivo, che consideri la scuola un bene comune del quale avere cura;

c) accelerare il processo di digitalizzazione della scuola, nel rispetto dei relativi diritti e delle specifiche tutele.

Art. 2

(Comunità educante)

1. La Regione, nell'ottica della corresponsabilità educativa, della sussidiarietà e dell'evoluzione del concetto di scuola come bene comune, riconosce alla comunità educante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), un ruolo strategico:

a) per la formazione di alleanze territoriali, che possano collaborare con ulteriori mezzi e risorse all'attuazione del progetto educativo;

b) per la realizzazione, in ambito scolastico ed extra scolastico, di interventi condivisi e coordinati che possano contribuire ad arricchire e qualificare l'offerta formativa, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali.

Art. 3

(Promozione dei patti educativi di comunità e dei patti di collaborazione)

1. La Regione, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, promuove tra i soggetti della comunità educante la stipula di patti educativi di comunità e di patti di collaborazione.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 4, per sostenere le iniziative promosse dai patti di cui al comma 1 e in particolare quelle dirette, negli specifici contesti territoriali, a:

a) contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa minorile, l'insuccesso formativo, mediante attività di orientamento che aiutino gli studenti a comprendere i propri punti di forza, i loro talenti, le opzioni di studio e le prospettive di impiego, nonché percorsi personalizzati, sia dentro che fuori della scuola, per migliorare l'apprendimento scolastico e incrementare l'integrazione sociale;

b) favorire l'istruzione, la crescita sociale, culturale e il benessere dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, per riportarli al centro del processo educativo;

c) promuovere un sistema educativo inclusivo delle situazioni di disabilità, che se ne prenda cura e le tuteli;

d) sperimentare nuovi percorsi formativi che permettano ai ragazzi e ai giovani di acquisire la conoscenza della realtà nella sua complessità e varietà di elementi, per favorire, nel tempo e attraverso specifiche tappe, una sintesi personale di crescita e autonomia;

e) creare uno spazio interattivo che permetta a tutte le realtà del territorio di confrontarsi e di costruire percorsi, interventi e progettualità per l'attuazione del progetto educativo;

f) coinvolgere i servizi sociali territoriali nel processo educativo;

g) ridurre la conflittualità sociale, combattendo ogni forma di discriminazione e di disagio con le tecniche della cooperazione e le pratiche di mediazione pedagogica;

h) prevenire e contrastare il bullismo e il cyber-bullismo, la dipendenza dai dispositivi digitali e dalle tecnologie nonché l'alcoolismo e l'uso di sostanze stupefacenti;

i) ridurre il numero di giovani che non risulta impegnato in alcun percorso di studio, di lavoro e di formazione con interventi mirati al loro inserimento o reinserimento nel contesto scolastico, formativo o lavorativo;

l) valorizzare il ruolo fondamentale degli operatori che si confrontano sul territorio con bambini e ragazzi in difficoltà o in situazione di esclusione;

m) promuovere le buone pratiche, diffondendo la conoscenza di esperienze educative significative, per la costruzione di nuovi percorsi educativi sul territorio e l'individuazione di efficaci strategie di intervento;

n) favorire l'utilizzo da parte di terzi degli spazi e degli edifici scolastici per attività che possano incrementare le risorse a disposizione degli istituti scolastici per attivare ulteriori servizi a iniziative favore dell'intera comunità scolastica.

o) favorire l'utilizzo di spazi e edifici presenti sul territorio per lo svolgimento delle attività di didattiche e/o di attività integrative;

p) aumentare la sicurezza negli istituti scolastici e rendere più sicuri i quartieri in cui sono situati gli stessi;

q) sostenere il processo di digitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 4

(Interventi regionali)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, la Giunta regionale, annualmente, sulla base delle relazioni dei lavori svolti dal tavolo tecnico di cui all'articolo 5, adotta, previo parere della commissione consiliare in materia di istruzione, apposita deliberazione con la quale individua, per l'anno di riferimento, le forme di sostegno alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2, e indice i relativi avvisi pubblici.

Art. 5

(Tavolo tecnico)

1. Per facilitare il confronto tra i soggetti della comunità educante e promuovere la stipula di patti educativi di comunità e di collaborazione di cui all'articolo 3, è istituito presso l'assessorato competente in materia d'istruzione un tavolo tecnico permanente su "scuola e territorio".

2. Il tavolo tecnico è la sede in cui i rappresentanti dei soggetti della comunità educante, di volta in volta interessati, interagiscono tra di loro e con l'amministrazione regionale per individuare le soluzioni più rispondenti alle specifiche esigenze del territorio e realizzare un percorso educativo sempre più inclusivo e accessibile a tutti, nonché una più ricca e qualificata offerta formativa.

3. Il tavolo tecnico è presieduto dall'assessore competente in materia di istruzione, o suo delegato, che lo convoca periodicamente, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al comma 2.

4. Ogni sei mesi, l'Assessore competente in materia di istruzione relaziona alla commissione consiliare competente in materia. sui lavori svolti e le decisioni adottate dal tavolo tecnico di cui al comma 1.

Art. 6

(Piano regionale per la promozione della scuola digitale)

1. La Regione, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), promuove, salvaguardando la centralità della didattica in presenza, il processo di digitalizzazione in ambito scolastico e l'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, commi da 57 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e successive modifiche, favorendo l'innovazione degli ambiti di apprendimento e l'integrazione della tecnologia nella didattica e nell'organizzazione del sistema scolastico regionale, nel rispetto della:

- a) pari opportunità di accesso e di frequenza;
- b) della protezione dei dati personali;
- c) della salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente.

2. La Giunta regionale, adotta con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, il piano annuale regionale per la promozione della scuola digitale, al fine di individuare gli interventi da finanziare nell'anno di riferimento, i soggetti beneficiari, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e quelli per la revoca.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati, in particolare, a:

a) promuovere e sostenere la creazione di ambienti di apprendimento digitali e di comunità web, presso le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, che permettano la comunicazione e la condivisione di informazioni in tempo reale, in un unico ambiente connesso e collaborativo anche da remoto;

b) sostenere la diffusione capillare sul territorio regionale della connettività e dei relativi servizi di rete per contrastare il digital divide, che genera discriminazione ed emarginazione sociale, impedendo l'equità nell'apprendimento;

c) sostenere la formazione digitale del personale docente e degli educatori, con la consapevolezza che la tecnologia rappresenta uno strumento didattico imprescindibile per la costruzione delle competenze richieste dal mondo del lavoro e in generale per la ridefinizione organizzativa, strutturale e metodologica del sistema scolastico regionale;

d) sostenere l'insegnamento e l'apprendimento delle competenze digitali, l'uso critico, sicuro e consapevole della rete e dei dispositivi digitali, per superare l'attuale disallineamento tra sistema educativo e competenze richieste dal mondo del lavoro;

e) aumentare la dotazione tecnologica e informatica delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, anche mediante la stipula di accordi con imprese che operano nel settore informatico;

f) sostenere a favore dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, privi di competenze informatiche, corsi specifici che li rendano capaci di affiancare i propri figli nello svolgimento della didattica a distanza;

g) sostenere le famiglie economicamente e socialmente svantaggiate nell'acquisto dei dispositivi digitali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche;

h) individuare strategie innovative per rendere la scuola italiana competitiva, a livello europeo e internazionale, nell'attuale era digitale.

4. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, promuove protocolli d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), l'Ufficio scolastico regionale, l'Agenzia per l'Italia digitale, le università e i centri per l'innovazione e la ricerca.

Art. 7

(Interventi a favore dei bambini, degli alunni e degli studenti con bisogni educativi speciali)

1. Per favorire l'attuazione delle politiche dirette a garantire il diritto all'istruzione dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e/o con disturbi dell'apprendimento certificati ai sensi della Legge 107/2010 e/o altri bisogni educativi speciali così come definiti dalla Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012, la Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 5, concede contributi per:

a) l'acquisto da parte delle famiglie o degli istituti scolastici degli strumenti tecnologici e dei dispositivi digitali che, in relazione agli specifici bisogni educativi, possano facilitare l'acquisizione delle competenze scolastiche e/o lo svolgimento della didattica a distanza;

b) l'organizzazione di percorsi informativi e formativi a favore dei componenti del nucleo familiare dei soggetti con disabilità e/o disturbi dell'apprendimento e/o altri bisogni educativi speciali, per l'acquisizione di consapevolezza e competenze idonee a sostenerli nel percorso scolastico – educativo;

c) progetti sperimentali mirati:

1) all'integrazione nel gruppo classe e nei vari contesti educativi;

2) all'attuazione di forme di socializzazione alternative a quelle in presenza, nel caso di svolgimento di attività di didattica a distanza;

3) alla valorizzazione delle competenze e delle capacità specifiche per facilitare, al termine del percorso scolastico, l'ingresso nel mondo del lavoro; iv. al contrasto della situazione di precarietà dei docenti di sostegno al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto all'assistenza e alla didattica.

Art. 8

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione:
 - a) nel Programma 08 "Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti" della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" del "Fondo per l'attuazione dei Patti educativi di comunità e dei Patti di collaborazione" con un'autorizzazione di spesa pari a euro 500.000 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025;
 - b) nel Programma 08 "Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti" della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" del "Fondo per l'attuazione del Piano regionale per la promozione della scuola digitale" con un'autorizzazione di spesa pari a euro 500.000 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025;
 - c) nel Programma 08 "Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti" della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" del "Fondo per l'attuazione degli interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali" con un'autorizzazione di spesa pari a euro 300.000 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al Programma 03 "Altri fondi" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.